Collaborano
Dott.ssa Martina ARCETTI
Dott.ssa Caterina CLASER
Dott. Francesco GIBELLINI
Dott. Mario IPPOLITO
Dott. Alex ZHANG

Dott. Silvio FACCO
Socio Onorario

BFMR & PARTNERS
Dottori Commercialisti
Revisori Legali

Dott. Luigi Attilio MAZZOCCHI
Dott. Leonardo RICCIO
Dott.ssa Simona SALVARANI

Servizio Circolari per la Clientela

Circolare 20/2025
Reggio Emilia, 17 dicembre 2025

Oggetto: Contabilizzazione dei buoni Pasto

Gentile Clientela,
ricordiamo che i **buoni pasto sono un mezzo di pagamento** dal valore predeterminato, che può essere utilizzato per acquistare esclusivamente un **pasto o prodotti alimentari**. Con essi, il dipendente può accedere agli esercizi pubblici che avranno **stipulato apposito accordo** con la società emittente il ticket, che a sua volta avrà concluso un **contratto con il datore di lavoro**, e acquistare il **pasto sostitutivo del servizio mensa aziendale.**

I buoni pasto sono documenti, emessi in forma cartacea o elettronica, che danno al possessore il diritto di ottenere, dagli esercizi convenzionati con la società di emissione dei buoni stessi, la somministrazione di alimenti e bevande e la cessione di prodotti di gastronomia pronti per il consumo, escludendo ogni prestazione in denaro.
Non risultano:

- cedibili,
- commercializzabili,
- cumulabili
- convertibili in denaro.

Sono equiparabili a compensi in denaro e non in natura
Fiscalmente i buoni pasto, essendo veri e propri compensi (in natura) corrisposti al lavoratore dipendente, devono essere in generale sottoposti a tassazione ai fini dell'Irpef in capo al dipendente**.**
Tuttavia, i buoni pasto concessi alla generalità/categorie omogenee di dipendenti non generano, in capo a loro, reddito imponibile (e di conseguenza contributivo) entro il limite massimo giornaliero di:
€ 4 se in formato cartaceo,
€ 8 se in formato elettronico.
Per quanto attiene la natura reddituale della consegna del buono, la R.M. 26/2010 ha ritenuto che si tratta di importo assimilato ad un compenso "in denaro" (non in natura), motivo per cui non trova applicazione la non imponibilità fino al limite di € 258 annui dell'eccedenza rispetto al limite di esenzione specifica fino ad € 4 / 8 giornalieri.
Per questo motivo solo l'eventuale maggiore valore sarà assoggettato a tassazione.

Esempio
Un lavoratore ha ricevuto buoni pasto elettronici dal datore di lavoro del valore di € 10 per ogni giorno effettivamente lavorato;
Per il lavoratore soltanto € 2 (giornalieri) sconteranno la tassazione in busta paga ai fini Irpef

Dal punto di **vista contabile**, il datore di lavoro dovrà eseguire **alcune registrazioni** qui di seguito riepilogate. All'atto dell'acquisto del buono pasto, l'azienda datore di lavoro dovrà rilevare **il debito verso la società fornitrice**, la contropartita sarà rappresentata da un **credito diverso verso la medesima**. Il relativo **costo sarà rilevato solo al momento** in cui **il dipendente "entrerà in possesso" del buono pasto** riuscendo in tal modo a ottemperare alla rilevazione secondo il **principio di competenza**.
Supponiamo che un'azienda acquisti **buoni pasto per euro 1.000,00 con IVA al 4%.**
Al momento dell'acquisto l'azienda deve rilevare la voce **fornitori buoni pasto** in Stato patrimoniale come debito.

Diversi	a	Debito v/ Fornitori		1.040,00 €
Fornitori buoni pasto			1.000,00 €	
Iva su acquisti			40,00 €	

Successivamente l'azienda erogherà ai dipendenti, in due trance, **buoni pasto per un valore di 500 euro**.

Al momento dell'erogazione dei buoni pasto ai dipendenti, il costo sostenuto per l'acquisto **deve essere rilevato in Conto economico in B7 mentre nello Stato patrimoniale**, si rileva in avere l'importo corrispondente ai buoni erogati alla voce fornitori buoni pasto:

	28-feb			
Costi per buoni pasto ai dip.	a	Fornitori buoni pasto		500,00 €
	15-mar			
Costi per buoni pasto ai dip.	a	Fornitori buoni pasto		500,00 €

Prendiamo il caso in cui l'azienda stipuli con la società emettitrice un **contratto per la fornitura ai suoi dipendenti di una card elettronica consegnate precedentemente ai dipendenti**, in questo caso **la società emettitrice invia all'azienda, ad esempio, una fattura per l'acquisto di 100 buoni pasto forniti del valore di 6 euro ciascuno**. Il datore di lavoro dovrà registrare **l'acquisto dei buoni pasto solo nel momento in cui riceverà la fattura** e allo stesso tempo si rileveranno le spese sostenute per l'acquisto dei buoni pasto.

Diversi	a	Debito v/ Fornitori		600,00 €
Costi per buoni pasto ai dip.			576,92 €	
Iva su acquisti			23,08 €	

Si ricorda infine che:
Per le persone giuridiche Ires (datore di lavoro): i buoni pasto sono deducibili al 100% siano essi cartacei che elettronici. Secondo la Circ. 6/E del 03.03.2009, tale deducibilità si applica al "servizio sostitutivo di mensa" effettuato con i buoni pasto sia cartacei che elettronici, e al servizio di "mensa aziendale diffusa" erogato dalle società emettitrici di buoni pasto con card elettronica. N.B. le fatture del ristorante in nota spese sono deducibili solo al 75% mentre i buoni pasto al 100%.
Ai fini Iva, per le aziende: l'Iva sui buoni pasto è detraibile dall'azienda se gli stessi sono elettronici. Invece, l'Iva è indetraibile per le aziende che utilizzano il servizio dei tickets cartacei.
Per i professionisti: l'Iva applicata del 10% è detraibile integralmente e nella dichiarazione dei redditi si può scaricare il 75% delle spese fino ad un massimo del 2% del fatturato (comprendendo anche le spese di albergo, trasferte, ecc.).

Rimanendo a disposizione per qualsivoglia chiarimento, porgiamo i saluti più cordiali.
BFMR & Partners
Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 La informiamo che i Suoi dati verranno utilizzati al solo fine della trasmissione della dichiarazione e che verranno trattati in forma anonima. Non saranno in alcun modo diffusi a terzi.